

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | |
|--|--------|
| AFFARI COSTITUZIONALI (I): | |
| <i>In sede legislativa</i> | Pag. 1 |
| GIUSTIZIA (IV): | |
| <i>In sede legislativa</i> | » 1 |
| BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V): | |
| <i>In sede referente</i> | » 2 |
| <i>In sede legislativa</i> | » 3 |
| FINANZE E TESORO (VI): | |
| <i>In sede legislativa</i> | » 5 |
| LAVORI PUBBLICI (IX): | |
| <i>In sede legislativa</i> | » 6 |
| AGRICOLTURA (XI): | |
| <i>In sede referente</i> | » 7 |
| <i>In sede legislativa</i> | » 7 |
| LAVORO (XIII): | |
| <i>In sede legislativa</i> | » 10 |
| IGIENE E SANITÀ (XIV): | |
| <i>In sede legislativa</i> | » 11 |
| <i>In sede referente</i> | » 12 |
| CONVOCAZIONI | » 12 |

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 4 GIUGNO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Magri e il Sottosegretario di Stato per le finanze, Vetrone.

PROPOSTA DI LEGGE:

PITZALIS, RUSSO SPENA, FINOCCHIARO e BUZZI: « Norme relative al personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (438-623-833-1019-B).

La Commissione approva le modifiche apportate dal Senato e rinvia la votazione segreta sulla proposta di legge in attesa dal parere della V Commissione Bilancio.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2067-B).

La Commissione approva le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge, che, al termine della seduta, è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori GRONCHI ed altri: « Modificazioni dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, concernente la determinazione dell'assegno personale del Presidente della Repubblica » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2405).

Il Presidente illustra favorevolmente la proposta di legge, che eleva l'assegno annuo personale attribuito al Presidente della Repubblica da lire 12 milioni a lire 30 milioni.

Dopo interventi dei deputati Nannuzzi, Accreman, Berloffo e Jacometti, che annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi, sono approvati senza modificazioni gli articoli della proposta di legge, che al termine della seduta è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 4 GIUGNO 1965, ORE 17. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Disposizioni sull'istruzione sommaria » (2381) (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*);

PENNACCHINI: « Assistenza dei difensori nell'istruzione sommaria » (2136).

Il relatore Pennacchini, riferisce sul disegno e sulla proposta di legge ricordando i precedenti che hanno indotto il Governo e l'iniziativa parlamentare ad affrontare il problema dell'applicazione degli articoli 304-bis, ter e quater, alla istruzione sommaria.

Ricorda i lavori del Parlamento in merito alla « Novella » del 18 giugno 1955, la sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione del 17 maggio 1958 e la sentenza n. 11 del 4 febbraio 1965 della Corte Costituzionale.

Si sofferma ad illustrare brevemente gli aspetti fondamentali della discussione svolta presso la II Commissione del Senato quando, recentemente, ebbe ad approvare il disegno di legge, oggi all'esame della Commissione giustizia.

Indipendentemente dal conflitto insorto fra la Corte Costituzionale e la Suprema Corte di Cassazione ritiene che il Parlamento, nella sua autonomia e responsabilità, debba prendere una chiara e responsabile decisione che, a suo parere, si incentra sul dilemma tecnico se la nuova legge debba essere considerata interpretativa della « Novella » del 1955 oppure innovativa.

Illustra, quindi, con copia di argomenti l'una e l'altra tesi per dimostrare quanto di attendibile e di positivo vi sia tanto nella tesi interpretativa quanto in quella innovativa. Esclude che il Parlamento possa sottrarsi alla responsabilità che gli è propria procrastinando la soluzione di questo problema in attesa della ristrutturazione del procedimento penale prevista nel disegno di legge già presentato alla Camera dal Ministro di grazia e giustizia.

Conclude la relazione affermando che, dal punto di vista strettamente dottrinale, è favorevolmente orientato verso la tesi interpretativa, dal punto di vista pratico è orientato a favore della tesi innovativa e precisa che, dovendo esprimere un consenso formale ed impegnativo, egli voterebbe per la tesi innovativa, nella considerazione soprattutto degli aspetti pratici che in tal modo si determinerebbero.

Prende, quindi, la parola il deputato Guidi che, dopo aver sottolineato positivamente l'ampia relazione del deputato Pennacchini, osser-

va come, a suo giudizio, la Commissione debba essere chiamata a scegliere non tanto fra un aspetto dottrinale ed uno pratico del problema, ma fra un atteggiamento di aderenza al dettato della Costituzione ed un atteggiamento di affievolita corrispondenza ai principi costituzionali.

Ritiene che la Commissione non possa ignorare il fatto che il disegno di legge in esame è stato presentato a causa del conflitto di poteri che si è manifestato e non vorrebbe che la formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge, così come trasmesso dal Senato, dovesse provocare una nuova pronuncia da parte della Corte Costituzionale. Esprime il convincimento che la Commissione vorrà, scartando ogni soluzione mediana o transattiva, prendere chiara posizione su questo problema che va affrontato con la volontà di dimostrare che l'articolo 24 della Costituzione deve trovare — anche e soprattutto in questo caso — piena applicazione, in quanto disattendendolo, invece, si potrebbe dare inizio ad una pericolosa involuzione di quei principi posti a tutela dei diritti del cittadino che il costituente ha voluto esplicitamente sancire.

Impostato così il problema, il deputato Guidi conclude, sulla base dell'articolo 24 della Costituzione, che il disegno di legge in esame deve avere portata interpretativa e non innovativa della « Novella » del 1955.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,50.

**BILANCIO
E PARTECIPAZIONI STATALI (V)**

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 4 GIUGNO 1965, ORE 9,45. — *Presidenza del Vice Presidente CURTI AURELIO quindi del Presidente LA MALFA.* — Intervengono per il Governo il Ministro per il Bilancio Pieraccini e i Sottosegretari al Bilancio Caron e al tesoro Belotti.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori GRONCHI ed altri: « Modificazione dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1948, numero 1077, concernente la determinazione dell'assegno personale del Presidente della Repubblica. (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*). (*Parere alla I Commissione*) (2405).

Dopo illustrazione del relatore Curti Aurelio e dopo che il Sottosegretario Belotti ha

riferito il consenso del Governo sulla proposta di legge in esame, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

CASTELLUCCI ed altri: « Provvedimenti in favore dei rivenditori di generi di monopolio » (*Parere alla VI Commissione*) (1054).

Il relatore Ghio illustra una soluzione ancora concordata tra il Governo e le categorie interessate per consentire un aumento dell'aggio destinato ai rivenditori in una misura e con criteri da determinare in sede di commissione finanze e tesoro, competente nel merito, entro un limite di spesa a carico dello Stato di lire 3 miliardi, pari alle maggiori entrate acquisibili in conseguenza del recente ritocco del prezzo delle sigarette di tipo Nazionale « Esportazione ».

Dopo che il Sottosegretario Caron ha ulteriormente illustrato i termini della soluzione concordata anche con le categorie interessate e dopo interventi dei deputati Failla, Biasutti e Maschiella e del Presidente Curti Aurelio, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alla proposta in esame, nei limiti di copertura consentiti dalle nuove entrate (3 miliardi) acquisibili con la recente maggiorazione del prezzo di vendita delle sigarette tipo Nazionali « Esportazione Super ».

(*La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 11,05*).

PROPOSTA DI LEGGE:

DI PRIMIO: « Disposizioni transitorie per il collocamento in quiescenza degli aiutanti Ufficiali giudiziari » (*Parere alla VI Commissione*) (2244).

Dopo illustrazione del Relatore Galli che prospetta l'opportunità di esprimere un parere favorevole alla proposta di legge entro i limiti degli stanziamenti già disposti sui competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, la Commissione delibera di rinviare l'espressione del parere al fine di consentire al Governo di raccogliere i dati e gli apprezzamenti necessari dallo stesso Ministero della giustizia, sollecitati ma non ancora pervenuti.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori SPIGAROLI ed altri: « Interpretazione autentica degli articoli 3 e 5 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, recante disposizioni sulle ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli istituti di istruzione

secondaria » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione*) (2268).

In assenza del Relatore Pedini, la Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività » (*Testo unificato approvato dal Senato*) (2271);

NOVELLA ed altri: « Istituzione degli Enti regionali di sviluppo » (309-bis); (*Parere alla XI Commissione*).

La Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno e della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 4 GIUGNO 1965, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente LA MALFA quindi del Vicepresidente CURTI AURELIO*. — Intervengono per il Governo il Ministro per il Bilancio Pieraccini e il Sottosegretario al Bilancio Caron.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2383).

Il Relatore Curti Aurelio illustra il disegno di legge inteso ad assicurare fino al 31 dicembre 1966 il finanziamento della struttura costituita per la programmazione presso il Ministero del Bilancio, in attesa che sopraggiunga un definitivo assetto organizzativo e funzionale del Ministero e della programmazione nel suo complesso.

Il Ministro Pieraccini illustra ulteriormente l'organizzazione sin qui data ai servizi della programmazione e le connesse occorrenze finanziarie, assicurando che lo schema di disegno di legge sulla costituzione del Ministero del bilancio e della programmazione e sulle connesse strumentazioni amministrative e di Governo cui affidare la funzione di programmazione è ormai predisposto, sicché si può contare che per la metà di giugno potrà essere presentato al Parlamento.

Il deputato D'Amato sollecita ulteriori dati e delucidazioni sul reclutamento di esperti presso l'ufficio del programma e sulla loro qualificazione.

Il deputato Leonardi annunzia il voto contrario della propria parte, non perché si ritengano inadeguati i finanziamenti richiesti per l'elaborazione del programma, ma perché il disegno di legge sconta un protrarsi dell'attuale assetto provvisorio e pertanto inadeguato degli organi della programmazione sino a tutto il 1966, ove invece è da lamentare l'attuale già grave ritardo nella definizione di tale assetto organizzatorio e di conseguenza una serie di disfunzioni e di rapporti incerti e discutibili che occorrerebbe al più presto regolare nell'ambito di istituzioni e funzioni ben definite.

Il deputato Maschiella sollecita alcuni chiarimenti sulla quota di finanziamenti che il Ministero potrà accordare agli istituti regionali per l'elaborazione di previsioni e studi di programmazione regionale.

Il deputato Gohering, annunciando la sua astensione dalla votazione sul disegno di legge, rileva come la spesa per organizzare il Ministero della programmazione risulti addirittura troppo modesta rispetto a quella necessaria per l'elaborazione di materiale adeguato ad un tale impegno. Richiama per altro alla necessità di una riconsiderazione di fondo di tutte le previsioni e relative elaborazioni svolte dal programma, una volta che è venuta meno l'ipotesi base di un sostenuto incremento annuo del reddito mentre riaffiora la disoccupazione come fenomeno strutturale.

Il deputato Sullo concorda con la valutazione che gli stanziamenti disposti per i servizi della programmazione non risultano affatto elevati. Ritiene che gli aspetti organizzativi della funzione di programmazione debbano essere ulteriormente meditati, specie i rapporti tra chi elabora il programma e la pubblica amministrazione chiamata nei suoi vari settori ad attuarlo: senza un collegamento adeguato con la pubblica amministrazione, senza un corredo di esperti che mettano in grado non i soli servizi della programmazione ma tutte le funzioni di intervento organizzate presso i vari dicasteri a ben conoscere, ben provvedere e ben intervenire non si risolvono le esigenze istituzionali della programmazione. Saggiunge pertanto che occorrerà procedere oculatamente ad un reclutamento e ad una selezione di quadri già qualificati presso enti pubblici, istituti bancari, settori specializzati della pubblica amministrazione per corredare di qualificate collaborazioni i servizi della programmazione, ben distinguendo tali collaborazioni da quelle che ciascun ministro deve assicurarsi per il suo più diretto ambito di intervento e di orientamento politico. Si di-

chiara per altro contrario ad anticipare in questa occasione una più ampia discussione sui problemi istituzionali ed organizzativi della programmazione, che risultano ancora ampiamente aperti al dibattito in sede politica e che la Commissione converrà esaminare solo in riferimento ad un preciso testo di disegno di legge non appena trasmesso dal Governo.

Il deputato Pedini, esprimendo consenso con le considerazioni svolte dai deputati D'Amato e Sullo, prospetta l'opportunità che in questa fase di prima elaborazione gli uffici della programmazione si possano valere anche di esperti stranieri, ove le vigenti norme di legge lo consentano, ed in particolare raccomanda di studiare a fondo l'interessante esperienza organizzativa del Commissariato francese del Piano.

Il deputato Anderlini prospetta qualche dubbio sul significato di dilazione che potrebbe essere riferito ad un finanziamento dell'attuale assetto degli uffici della programmazione fino al 31 dicembre 1966 rispetto ad una definitiva strumentazione organizzativa della programmazione, la quale in realtà costituisce un grave impegno che investe per più versi la fisionomia attuale della pubblica amministrazione e la stessa articolazione degli organi di Governo. Annunzia la presentazione, assieme al deputato De Pascalis, di un ordine del giorno, inteso ad impegnare il Governo a presentare al più presto il disegno di legge concernente il Ministero del bilancio e della programmazione anche sulla scorta degli orientamenti emersi dal dibattito svoltosi nello scorso febbraio in sede di Commissione Bilancio.

Il deputato Biasutti, esprimendo a nome del suo gruppo consenso con gli interventi dei deputati Sullo e Pedini e con la relazione del deputato Curti Aurelio, annunzia il contrario avviso della sua parte alla presentazione dell'ordine del giorno annunziato dal deputato Anderlini.

Il ministro Pieraccini, replicando, fornisce ulteriori ampi dati sulla organizzazione attuale dei servizi della programmazione, costituiti in assenza di un'apposita legge organizzatoria e perciò limitata a strutture ed a rapporti precari. Dà atto agli attuali collaboratori dell'ufficio del programma dell'impegno e del valore dimostrato nel lavoro sin qui svolto nelle condizioni più difficili, ragguaglia sulla consistenza quantitativa del personale impegnato in tale ufficio, sul tipo di rapporto con tale personale istaurato, nonché sugli apporti che alla elaborazione del programma sono venuti da numerosi istituti spe-

cializzati sulla base di apposite convenzioni di studio e di ricerca.

Il ministro, riferendosi alle osservazioni svolte dal deputato Sullo, ricorda come già adesso i servizi della programmazione abbiano collegamenti istituzionali con tutti i settori della pubblica amministrazione, nonché con le sedi europee ed internazionali competenti al coordinamento delle politiche economiche nazionali.

Conferma che lo schema del disegno di legge sulla riorganizzazione del Ministero è in via di definizione tenendo nel dovuto conto gli orientamenti emersi dalla discussione avvenuta lo scorso febbraio presso la Commissione Bilancio. Assicura che anche lo schema del disegno di legge sulle procedure della programmazione è in una fase finale di elaborazione, sicché potrà essere presentato in Parlamento se non entro poche settimane almeno entro pochissimi mesi.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Anderlini e Sullo e dopo che il deputato Biasutti ha annunciato un voto contrario del suo gruppo sull'ordine del giorno dei deputati Anderlini e De Pascalis, questi ne dichiara il ritiro per non esporre le conclusioni emerse in Commissione nello scorso febbraio ad una smentita in questa stessa sede.

La Commissione approva invece, a maggioranza, il seguente ordine del giorno presentato dai deputati Sullo, Ghio, Isgrò e Biasutti: « La Commissione Bilancio prende atto con compiacimento del proposito del Ministro Pieraccini di presentare al più presto il disegno di legge sulla organizzazione istituzionale del programma ».

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge che, posto successivamente in votazione segreta, risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 13,27.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 4 GIUGNO 1965, ORE 11,20. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato » (1860);

CASTELLUCCI ed altri: « Provvedimenti in favore dei rivenditori di generi di monopolio » (*Urgenza*) (1054).

Il Relatore Turnaturi illustra ampiamente i provvedimenti, sottolineando che il disegno di legge 1860 disciplina *ex novo* l'intera materia per fugare ogni dubbio di interpretazione delle norme precedentemente emanate in attuazione all'articolo 37 del trattato di Roma, istitutivo della Comunità Economica Europea, che impone di eliminare gradualmente qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi, pur facendo salva la missione fiscale dei monopoli, secondo quanto previsto dall'articolo 90 del trattato suddetto. Il criterio informatore del disegno di legge è quello di graduare l'imposta interna di consumo in rapporto al prezzo richiesto dal fornitore per ciascun prodotto, in modo che a parità di richiesta corrisponda parità di tassazione e quindi parità di prezzo di vendita al pubblico: ne consegue che l'unica differenza che viene a determinarsi tra il prezzo di vendita di un genere di monopolio importato e quello del corrispondente prodotto italiano è costituita dalla misura del dazio doganale. Il Relatore conclude dichiarandosi favorevole al disegno di legge con opportune modifiche per quanto concerne l'entità dell'aggio a favore dei rivenditori di generi di monopolio, la cui situazione si è fatta particolarmente critica a seguito degli aumentati oneri di gestione, per cui il margine di reddito non riesce a compensare il pesante lavoro degli operatori commerciali del settore che tengono aperte le loro rivendite, a disposizione del pubblico, anche 16-18 ore al giorno.

Il Sottosegretario Valsecchi, dopo aver ricordato le trattative intercorse tra l'Amministrazione e la categoria interessata, fa presente che, conformemente al parere espresso della V Commissione Bilancio, è possibile procedere soltanto all'aumento dell'aggio sulle vendite dei tabacchi nei limiti di copertura consentiti dalle nuove entrate (3 miliardi circa), acquisibili con la recente maggioranza del prezzo di vendita delle sigarette Nazionali « Esportazioni super ».

Interloquiscono i deputati Castellucci e Bima, i quali si dichiarano favorevoli alle proposte del rappresentante del Governo; Martarese, il quale si dichiara contrario ad un aumento differenziato dell'aggio che deve essere invece, a suo avviso, graduato secondo il reddito delle rivendite, in modo da favorire gli operatori economici che si trovano in con-

dizioni di maggiore disagio, e Loreti, il quale ritiene che l'aumento dell'aggio debba essere concesso soltanto alle vendite aventi un reddito inferiori alle 400 mila lire annue.

Dopo una breve replica del Sottosegretario Valsecchi, il quale illustra le difficoltà di ordine tecnico di una maggiorazione differenziata dell'aggio, la Commissione approva senza modificazioni gli articoli del disegno di legge e le tabelle *A, B, C, D, E* ed *F* ad esso allegate, con le modifiche proposte dal Governo che portano la misura dell'aggio dal 6 al 6,50 per cento; le tabelle *G* ed *H* sono approvate senza modificazioni.

Il deputato Matarrese annuncia che il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

Al termine della seduta, il disegno di legge n. 1860 è votato a scrutinio segreto ed approvato; la proposta di legge n. 1054 è dichiarata assorbita.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 4 GIUGNO 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione della spesa di lire 9.200 milioni per il potenziamento delle attrezzature doganali di Napoli e di Milano » (*Modificato dal Senato*) (670-B).

Il Relatore Ripamonti riferisce favorevolmente sulle modifiche di carattere formale apportate dal Senato al testo del disegno di legge già approvato dalla Camera.

Il deputato Degan sollecita l'adozione di adeguate misure per risolvere il grave problema delle attrezzature doganali di Venezia.

Il Sottosegretario De' Cocci sottolinea l'urgenza del provvedimento ed assicura che il Governo terrà conto dell'esigenza prospettata dal deputato Degan.

La Commissione approva quindi le modifiche introdotte dal Senato agli articoli 2 e 3 del disegno di legge che è votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione delle Sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime di Trieste, Ravenna e Reggio Calabria » (1947).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli del disegno di legge. Il Presidente Alessandrini ricorda che, nel corso di una precedente seduta, furono sollevate alcune perplessità sulla opportunità di inserire nel provvedimento in discussione un articolo aggiuntivo proposto dal Governo (concernente le competenze degli ispettori del Genio civile per le opere marittime), ritenendosi che esso riguardasse un diverso problema; sottolinea quindi la necessità di risolvere la questione prospettata prima di proseguire nell'esame degli articoli.

Intervengono i deputati: De Pasquale, che ritiene che ogni decisione in proposito debba essere assunta dal Presidente, pur rilevando che tale decisione dovrebbe poi costituire un precedente in materia; Ripamonti, che ricorda alcuni precedenti in materia; Beragnoli, che sottolinea la esigenza di risolvere il problema in una prospettiva più generale dei lavori della Commissione ed il Sottosegretario De' Cocci, che sottolinea l'aderenza dell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo a quanto previsto nel disegno di legge.

Il Presidente Alessandrini fa rilevare che la Commissione non può iniziare una discussione avente ad oggetto l'interpretazione delle norme del Regolamento della Camera, ma che ogni questione in proposito deve essere necessariamente sottoposta alla Giunta del Regolamento; pur tuttavia, ritiene che una soluzione pratica potrebbe essere trovata nell'inserimento dell'articolo aggiuntivo proposto dal Governo nel testo della proposta di legge n. 657, di cui è il primo firmatario, o facendo oggetto l'articolo stesso di una apposita proposta di legge.

Il Relatore Fortini propone quindi che si proceda ad una inversione dell'ordine del giorno, in modo da esaminare subito la proposta di legge n. 657, all'ordine del giorno della seduta odierna.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione del disegno di legge, anche allo scopo di approfondire le questioni prospettate.

PROPOSTA DI LEGGE:

ALESSANDRINI ed altri: « Estensione delle disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908, sulla utilizzazione di talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale » (657).

Il Presidente rinvia la discussione della proposta di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori ZANNIER ed altri: « Proroga del termine previsto dalla legge 16 dicembre 1964,

n. 1400, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche » (2367).

Il Presidente rinvia la discussione della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 4 GIUGNO 1965, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività » (*Approvato dal Senato*) (2271).

Il Relatore Scarascia Mugnozza illustra il disegno di legge che tende ad istituire due nuovi Enti di sviluppo per le Marche e l'Umbria, a regolare la struttura degli Enti di sviluppo esistenti e ad attribuire a questi Enti nuovi compiti di intervento nel settore agricolo.

Ricorda le attribuzioni di questi nuovi Enti, fissate dall'articolo 3 del provvedimento e tra queste, in particolare, quelle concernenti la concessione delle garanzie fidejussorie a favore di cooperative agricole; la diretta esecuzione di opere di trasformazione fondiaria ed agraria di competenza privata; lo sviluppo degli allevamenti e delle relative produzioni; la realizzazione di attrezzature, impianti e servizi per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; l'acquisto di terreni per favorire la ricomposizione fondiaria; la predisposizione di piani di valorizzazione; la promozione della difesa contro le calamità e le avversità atmosferiche.

Il Relatore sottolinea altresì i compiti che agli Enti stessi sono assegnati per promuovere quel rapporto associativo fra gli assegnatari, che è essenziale per lo sviluppo agricolo di quelle zone; a tale scopo infatti sono rivolti i corsi per la formazione di dirigenti di cooperative agricole, che gli Enti dovranno organizzare, nonché la concessione dei contributi straordinari che gli Enti potranno assegnare agli organismi cooperativi all'inizio della loro attività.

Per quanto si riferisce alla spesa che è di lire 500 milioni per gli enti di nuova costi-

tuzione e di lire 36 miliardi annuali per gli enti già esistenti, il Relatore sottolinea come questi stanziamenti non dovrebbero risultare assorbiti in modo esclusivo dalle spese di personale, poiché le nuove norme sulla riorganizzazione degli Enti, ivi comprese quelle relative alla sistemazione di una parte del personale degli Enti stessi in appositi ruoli del Ministero dell'agricoltura, dovrebbero offrire margini finanziari sufficienti affinché gli Enti di sviluppo esercitino i compiti istituzionali che sono loro attribuiti.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

NOVELLA ed altri: « Istituzione degli Enti regionali di sviluppo » (309-bis).

Il Relatore Scarascia Mugnozza sottolinea che la proposta Novella nella sua impostazione si differenzia sostanzialmente dal disegno di legge n. 2271. Segnala che in questa proposta non solo viene prevista l'istituzione degli Enti di sviluppo in ogni regione, ma che le stesse attribuzioni degli Enti sono notevolmente diverse. Inoltre, a suo parere, tutte le norme ivi contemplate sull'aspetto fondiario e sugli espropri non possono considerarsi inerenti alla materia considerata dal disegno di legge promosso dal Governo.

Il Relatore pertanto non ravvisa l'ipotesi di un abbinamento della proposta Novella con il disegno di legge n. 2271, per il quale tuttavia si rimette alla decisione della Commissione.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

TRUZZI ed altri: « Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti » (275).

Dopo brevi interventi dei deputati Antonini, Armani, Franzo e Beccastrini, il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 4 GIUGNO 1965, ORE 11,20. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sulla produzione avicola »
(1485).

Il Presidente ricorda che nella seduta dell'11 dicembre 1964 la Commissione, che aveva iniziato a discutere l'articolo 1 del provvedimento, approvò la costituzione di un Comitato ristretto. Fa presente che il Comitato ha completato il suo lavoro ed ha presentato un testo concordato.

Il Relatore Armani riferisce sui lavori del Comitato e illustra il nuovo testo ivi elaborato, che accoglie numerose e rilevanti modifiche rispetto al testo originario del disegno di legge.

Il deputato Lusoli dichiara che la sua parte, pur concordando con le modifiche introdotte nel testo del disegno di legge dal Comitato, si asterrà perché ritiene che le esigenze del settore vadano affrontate con interventi più organici e definitivi.

Il deputato Servello, nel dichiararsi favorevole al testo del Comitato ristretto, sottolinea che scopo del disegno di legge era solo l'attuazione del regolamento comunitario n. 129 del 1963.

Il deputato Ferraris Giuseppe preannuncia il voto favorevole della sua parte.

Il Sottosegretario Antoniozzi, dopo avere affermato che il provvedimento in esame non ha mai preteso di riordinare o rilanciare il settore avicolo, limitandosi a prevedere esclusivamente delle norme regolatrici del settore in rapporto alla legislazione comunitaria, desidera fugare le preoccupazioni affacciate da qualche parte, affermando che questa legge non persegue scopi fiscali, ma esclusivamente fini di riordinamento e statistici, particolarmente utili a tutto il settore dell'avicoltura italiana.

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto. Gli articoli 1, 2 e 3 vengono approvati nella seguente formulazione:

ART. 1.

Le imprese che producono uova da cova e pulcini devono immatricolare i propri centri o stabilimenti di produzione nel registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini che è istituito a norma dell'articolo 5 della presente legge.

L'immatricolazione avviene su denuncia che le imprese produttrici devono presentare in triplice esemplare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione sono ubicati i singoli centri da immatricolare.

Una copia di tale denuncia dovrà essere trasmessa a cura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura al veterinario provinciale; altra copia sarà restituita al denunziante debitamente vistata.

Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di concerto con il veterinario provinciale, vigilerà sull'esistenza delle condizioni igienico-sanitarie dei centri avicoli immatricolati e potrà sospendere l'attività in caso di infrazione alle norme della presente legge.

Il mancato esercizio dell'attività produttiva durante dodici mesi consecutivi comporta la cancellazione del centro o stabilimento dal registro di cui al primo comma.

ART. 2.

Nella denuncia per l'immatricolazione devono essere indicati:

a) il nome, o la ragione sociale, e la sede della impresa produttrice;

b) il nome e l'ubicazione di ogni centro o stabilimento di produzione;

c) la superficie coperta totale dei locali adibiti alla produzione di uova, per i centri o stabilimenti di produzione di uova da cova;

d) il numero e la capacità complessiva delle incubatrici, al netto delle sezioni di schiusa, per i centri o stabilimenti di produzione di pulcini.

Ogni variazione degli elementi, di cui alle lettere precedenti, e l'eventuale cessazione di attività, anche temporanea, dei singoli centri o stabilimenti avicoli dovrà essere comunicata, entro 10 giorni, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura cui è stata presentata la denuncia.

ART. 3.

I produttori di uova da cova devono condurre le imprese secondo le norme della buona tecnica avicola e mantenere gli allevamenti in perfette condizioni igieniche e sanitarie, sottoponendoli a periodici accertamenti diagnostici per la pullurosi e altre malattie trasmissibili, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero della sanità.

Le imprese produttrici di uova da cova non possono incubare, commerciare o porre altrimenti in circolazione uova da cova, prodotte in Italia, che non rechino stampigliate, a mezzo di colorante nero indelebile e in caratteri latini di altezza non inferiore a due millimetri, la parola « cova », seguita dalla parola « Italia » e dal numero di immatricolazione assegnato al centro o stabilimento di produzione.

Non possono essere importate uova da cova se non con l'osservanza delle norme del regolamento C.E.E. n. 129 del 12 dicembre 1963 e con le modalità ivi previste.

Le stesse imprese devono altresì tenere aggiornato, per ciascun centro o stabilimento di produzione, un registro dove saranno indicati il numero dei capi allevati ed il numero delle uova da cova prodotte e poste in commercio.

Esse devono rilasciare, per ciascuna partita di uova da cova posta in commercio, un documento di accompagnamento recante le seguenti indicazioni:

- a) il nome del paese di origine;
- b) il nome, o la ragione sociale, e la sede dell'impresa produttrice;
- c) il nome, l'ubicazione e il numero di immatricolazione del centro o stabilimento di produzione;
- d) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del produttore responsabile;
- e) il numero di uova che costituiscono la partita considerata;
- f) la data della consegna o di spedizione;
- g) il nome del destinatario delle uova.

Ogni successivo trasferimento della partita di uova va annotato nel documento di accompagnamento.

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo dell'articolo 4.

ART. 4.

Le imprese produttrici di pulcini devono osservare le regole tecniche e sanitarie indicate nella presente legge e non possono porre in incubazione uova, di provenienza nazionale od estera, che non siano accompagnate dal documento previsto dal precedente articolo 3 o dal regolamento della Comunità economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963.

Esse devono tenere costantemente aggiornato in ogni centro o stabilimento di produzione un registro, dove saranno indicati, per le singole partite di uova da cova:

- a) il nome del paese di origine;
- b) il nome, o la ragione sociale, e l'ubicazione dell'impresa produttrice;
- c) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del centro o stabilimento di produzione;
- d) il nome e l'indirizzo del produttore responsabile;
- e) il numero di uova da cova che costituiscono la partita messa a covare;
- f) la data alla quale le uova sono state messe a covare.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle imprese produttrici

di pulcini, la cui capacità totale di incubazione, al netto delle sezioni di schiusa, è inferiore a mille uova.

Le imprese produttrici di pulcini devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, bimestralmente, su apposito modulo distribuito dallo stesso Ministero, i dati statistici sull'attività svolta nel bimestre precedente.

Il deputato Truzzi osserva che l'inserimento in questo articolo della norma che prevede l'esclusione delle piccole imprese produttrici di pulcini è inesatto e non conforme a quanto prescritto dal Regolamento comunitario, il quale esenta da tutta la disciplina prevista dal Regolamento stesso le piccole imprese che producono pulcini. Fa presente che occorre escludere dalla regolamentazione prevista dal provvedimento in esame tutte le produzioni a carattere familiare. Propone in conclusione la soppressione del 3° comma dell'articolo 4, perché il problema da esso considerato possa essere regolato con una disposizione a parte da inserire nella legge con un articolo aggiuntivo.

Dopo interventi dei deputati Lusoli e Servello, del Relatore Armani e del Sottosegretario Antoniozzi, che si dichiarano tutti favorevoli all'emendamento Truzzi, questo è approvato e l'articolo 4 viene votato ed approvato con la soppressione del terzo comma.

Il Presidente dà quindi lettura dell'articolo 5 nel seguente testo, che è approvato.

ART. 5.

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini.

Nel registro sono annotati gli estremi dell'immatricolazione eseguita ai sensi dell'articolo 1 e devono essere tenute aggiornate le notizie e i dati di cui all'articolo 2.

Viene quindi approvata la soppressione proposta dal Comitato ristretto dell'articolo 6 del disegno di legge originario.

Il Presidente dà quindi lettura degli articoli 7, 8, 9 e 10, che sono approvati nel seguente testo:

ART. 7.

Chiunque senza l'immatricolazione di cui all'articolo 1 produce uova da cova per la vendita, è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila.

Chiunque vende o pone altrimenti in commercio ovvero importa dall'estero uova da cova prive di stampigliatura o del documento di accompagnamento previsti dall'articolo 3, ovvero del documento previsto dal regolamento della C.E.E. n. 129 del 12 dicembre 1963, è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 100 mila. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di produrre pulcini per la vendita, pone in incubazione uova prive di tali stampigliature o ricevute senza il documento di accompagnamento.

Chiunque omette le comunicazioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 o dall'ultimo comma dell'articolo 4 ovvero omette di tenere o non tiene regolarmente i registri di cui agli stessi articoli è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 50 mila.

ART. 8.

Le imprese immatricolate verseranno annualmente per ciascun centro o stabilimento di produzione di uova da cova la somma di lire 3.000 a titolo di rimborso spese al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per ciascun centro o stabilimento di produzione di pulcini, la somma di lire 200 per ogni mille uova o frazione di mille uova, rapportata alla capacità delle incubatrici, al netto delle sezioni di schiusa.

La somma deve essere corrisposta entro il mese di febbraio dell'anno al quale il tributo si riferisce.

ART. 9.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la collaborazione delle autorità sanitarie per quanto di loro competenza.

ART. 10.

Le imprese interessate dovranno ottemperare a quanto previsto dalla presente legge entro il termine di 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

Il Presidente fa presente che sono stati presentati articoli aggiuntivi in relazione alla esigenza segnalata dal deputato Truzzi di escludere dall'applicazione della presente legge le imprese produttrici a carattere familiare o comunque di piccole dimensioni.

Dopo interventi del deputato Lusoli, del Relatore Armani, dei deputati Servello, Franzo, Stella e Truzzi, il Sottosegretario Anto-

niozzi propone la seguente formulazione dell'articolo 10-bis, che è approvata:

ART. 10-bis.

« Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese di produzione dei pulcini, la cui capacità totale di incubazione, al netto delle sezioni di schiusa, è inferiore a 1.000 uova, nonché alle imprese che abbiano una corrispondente capacità produttiva di uova da cova ».

Il Presidente dà infine lettura dei seguenti ordini del giorno presentati dai deputati Truzzi, Armani, Franzo, Prearo e Stella, che il Governo accetta come raccomandazione:

« La Camera,

in relazione alle norme contenute nel disegno di legge n. 1485, concernente l'applicazione del Regolamento Comunitario numero 129, invita il Governo ad adeguare ad esse le istruzioni impartite precedentemente dal Ministero della sanità, al fine di evitare appesantimenti applicativi e inutili prescrizioni, superate dal provvedimento ora approvato o non prescritte dai Regolamenti della C.E.E. ».

« La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 1485, si propone di assicurare l'osservanza delle indispensabili norme igienico-sanitarie degli allevamenti di uova da cova e di pulcini e di raccogliere utili elementi statistici sulla produzione nazionale avicola, invita il Governo a dare precise assicurazioni agli avicoltori, sulla esclusione di ogni finalità fiscale nell'uso dei dati forniti dagli interessati a seguito di quanto stabilito dalla legge ».

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 4 GIUGNO 1965, ORE 11,40. — *Presidenza del Vicepresidente SANTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea » (2095).

Il deputato Veronesi, richiamandosi a quanto già riferito nella seduta in sede referente del 25 maggio, ricorda i motivi che giustificano l'istituzione del Fondo speciale per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, e conclude esprimendosi in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, salvo alcuni emendamenti di carattere tecnico.

Il deputato Di Mauro Luigi osserva che l'istituzione del Fondo speciale non riguarda tutto il personale delle aziende di navigazione aerea, ma soltanto quello di volo, mentre ritiene che il particolare regime dovrebbe essere esteso anche al personale di terra, che già versa particolari contributi integrativi.

Il deputato Pucci Emilio fa rilevare che il personale di volo è una categoria con orari e prestazioni particolari, con limiti di età più bassi del personale a terra e compensi superiori, derivanti dal maggior rischio, sui quali viene calcolato il maggior contributo necessario per finanziare il particolare trattamento previdenziale.

Il Presidente Santi osserva che la questione sollevata dal deputato Di Mauro potrebbe avere rilevanza se nella Cassa della gente dell'aria originariamente istituita fosse compreso sia il personale di volo sia il personale dei servizi di terra, mentre in caso contrario ritiene opportuna l'approvazione del provvedimento nell'attuale testo, salvo ad esaminare in un momento successivo la possibilità della sua estensione al personale di terra.

Dopo ampia discussione alla quale partecipano i deputati Sabatini, Bianchi Fortunato, Borra ed il Sottosegretario di Stato Calvi, il deputato Di Mauro Luigi non insiste nella sua richiesta, riservandosi di presentare un ordine del giorno.

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge con emendamenti di carattere tecnico agli articoli 2, 5, 12, 16, 22 e 34. Il secondo comma dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« La misura della percentuale del contributo stabilito dal precedente comma per la copertura degli oneri del Fondo di previdenza del personale di volo può essere modificata, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza, di cui al precedente articolo 6 ».

La Commissione approva quindi, con le riserve del deputato Sabatini e del Sottosegretario di Stato Calvi un ordine del giorno dei deputati Di Mauro Luigi, Veronesi e Santi per l'istituzione di un Fondo speciale di previdenza per tutto il personale dell'aviazione civile.

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge n. 2095.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,55.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 4 GIUGNO 1965, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Volpe.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore DI GRAZIA; GOMBI ed altri; ZANIBELLI ed altri; DE MARIA; GAGLIARDI ed altri: « Deroga all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, per elevare transitoriamente i limiti di età per l'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici » (*Già approvata, in un testo unificato, dalla XIV Commissione permanente della Camera e modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1802-977-1567-1715-1815-B).

Il Relatore Bemporad illustra le modifiche introdotte dal Senato nel testo del provvedimento e si dichiara contrario alla eliminazione della disposizione relativa alla elevazione permanente del limite di età per l'accesso alle scuole dei dipendenti degli ospedali. Qualche perplessità manifesta, altresì, per il fatto che siano state soppresse anche le norme relative alla esenzione dal tirocinio pratico di talune categorie di aspiranti e quelle che ripristinavano temporaneamente i corsi accelerati. Tuttavia, al fine di trovare un punto di incontro con le proposte avanzate dall'altro ramo del Parlamento, suggerisce di accettare il provvedimento nel testo varato dal Senato, considerando però gli articoli approvati da quel consesso come norme transitorie e premettendo al provvedimento un articolo che elevi permanentemente a 40 anni il limite di età per l'ammissione alle scuole per infermiere ed infermieri generici per i dipendenti di un ente sanitario pubblico, che abbiano compiuto un tirocinio pratico con mansioni di infermieri per almeno tre anni.

Intervengono nella discussione i deputati Cattaneo Petrini Giannina, Spinelli, Usvardi e Capua, che si dichiarano favorevoli alle proposte avanzate dal Relatore; Pasqualicchio e Gombi, che, pur concordando con il testo Bemporad, esprimono perplessità sulla soppressione della norma relativa a corsi accelerati; e Barberi, che manifesta qualche riserva sulla elevazione permanente del limite di età a 40 anni.

Dopo un breve intervento del Presidente De Maria, il quale si riserva di prendere contatti con il Presidente della Commissione sanità del Senato al fine di trovare un punto di incontro sulle questioni in esame, il Sottosegretario Volpe si dichiara favorevole alla iniziativa del Presidente e si riserva di far conoscere il parere del Governo sul nuovo testo proposto dal Relatore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

Successivamente il Presidente rinvia ad altra seduta la discussione delle proposte di legge nn. 1956 e 2226, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal deputato Monasterio, al fine di consentire ai membri della Commissione di essere presenti in aula per lo svolgimento della mozione e delle interpellanze sul problema della scuola.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 4 GIUGNO 1965, ORE 12. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Volpe.

PROPOSTA DI LEGGE:

MANCINI ANTONIO: « Istituzione in Pescara di un Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca » (*Parere della V, della X e della XI Commissione*) (869).

Su proposta del Presidente De Maria, la Commissione delibera, all'unanimità, di richiedere alla Presidenza della Camera che la proposta di legge sia deferita in sede legislativa.

PROPOSTE DI LEGGE:

MALFATTI FRANCESCO ed altri: « Integrazione della legge 15 febbraio 1963, n. 151, relativa agli stipendi minimi degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali » (*Parere della II Commissione*) (2004);

DE LORENZO: « Integrazione della legge 15 febbraio 1963, n. 151, concernente modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (*Parere della II Commissione*) (2191).

Su proposta del Presidente De Maria, la Commissione delibera, alla unanimità, di richiedere alla Presidenza della Camera che le proposte di legge siano deferite in sede legislativa.

Il deputato Monasterio sollecita nuovamente la iscrizione all'ordine del giorno dei provvedimenti relativi alla nuova disciplina del servizio farmaceutico e ricorda il proficuo lavoro svolto dal Comitato ristretto all'uopo nominato. Sollecita, altresì, l'esame delle proposte di legge nn. 2103 e 2120 sui laureati in farmacia.

Il deputato Alboni sollecita nuovamente l'esame dei provvedimenti relativi alle provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili.

Il Presidente De Maria informa che il problema delle farmacie sarà nuovamente esaminato dal Comitato ristretto, convocato per il pomeriggio di martedì 15 giugno 1965; per quanto concerne invece le iniziative legislative sui laureati in farmacia, fa presente che la Presidenza della Camera non ha accolto la richiesta dell'assegnazione in sede legislativa dei due provvedimenti. Per quanto riguarda, infine, la questione degli invalidi civili, assicura che il Comitato ristretto, incaricato dell'esame preliminare delle proposte di legge in materia sarà convocato alla riapertura della Camera, subito dopo le elezioni regionali sarde.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

CONVOCAZIONI

X COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti)

Mercoledì 9 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

CURTI AURELIO: Norme concernenti l'aeroporto di Torino-Caselle (791) --- Relatore: Veronesi — (*Parere della II, della V e della VI Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

FODERARO ed altri: Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (1452) — Relatore: Amodio (*Parere della IV e della IX Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Martedì 15 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BREGANZE ed altri: Disposizioni sulla nomina a magistrati d'appello (1745);

MARTUSCELLI ed altri: Unificazione dei ruoli dei magistrati di tribunale e di Corte di appello (2030);

Bozzi: Norme sulle promozioni dei magistrati (2091),

Relatore: Valiante — (*Parere della V Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

DEL CASTILLO ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, ed alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, in materia di organici e di promozioni dei magistrati (2056) — (*Parere della V Commissione*);

MARTUSCELLI ed altri: Promozione di magistrati scrutinati (1170);

FODERARO: Disposizioni transitorie sulle promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione (1575);

Relatore: Amatucci.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BASSO ed altri: Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari (962);

MARTUSCELLI ed altri: Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari presso le Corti d'appello (2139);

Relatore: Martuscelli.

Martedì 15 giugno, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono (1489) — Relatore: Lucifredi;

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Modifica agli articoli del Codice civile: 269 (dichiarazione giudiziale di paternità), 271 (legittimazione attiva e termine) e 279 (alimenti) (154) — Relatore: Martini Maria Eletta.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 22,15.